

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.)

Mondovì

IL PRESIDENTE

- constatata, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare, passa all'esame del nono argomento posto all'ordine del giorno:
- Dato atto che sono entrati in sala:
 - alle ore 21,05 il Sindaco di Dogliani ed i presenti salgono a 22 mentre le quote sono 918
 - alle ore 21,10 entra in sala il Sindaco di Belvedere Langhe ed i presenti salgono a 23 mentre le quote sono 923.

9) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE.

A relazione del Presidente:

Il Servizio di Educativa Territoriale per minori e disabili avviato, in via sperimentale, rispettivamente con delibere del Direttore Generale dell'Azienda Regionale A.S.L. 16 Mondovì-Ceva n.453 del 06.03.95 avente ad oggetto "Tutela Materno Infantile. Assistenza Educativa Territoriale. Presa atto organizzazione" e n.454 del 06.03.95 avente ad oggetto "Avvio di interventi Educativi Assistenziali a favore di Minori disabili 0-18 anni a domicilio. Attività extra-scolastiche ad integrazione degli interventi alla persona anche in coerenza con l'azione della scuola. Presa Atto." ha assunto ad oggi una connotazione di stabilità e continuità.

La valutazione circa l'utilità degli interventi, la definizione di confine dell'utenza di riferimento, l'assegnazione di personale in forma stabile, la graduale acquisizione di un modello di lavoro comune, rende possibile e necessaria la predisposizione di un regolamento per il Servizio di Educativa Territoriale.

L'adozione del regolamento ha come finalità chiarezza di intenti, visibilità e trasparenza dell'operato e uniformità dell'agire.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto che alle ore 12.17 esce dalla sala il Sindaco del Comune di San Michele e che il numero dei presenti scende quindi a 22 Comuni pari a 889 quote;
- rilevato che la L.R. 62 del 13.04.95 prevede espressamente al Capo V (Interventi socio-assistenziali, destinatari ed organizzazione dei Servizi) art.26 l'assistenza socio-educativa territoriale.
- preso atto che trattasi di un servizio a prevalente valenza preventiva e di tutela che risponde a compiti istituzionali;
- preso atto che parte degli interventi assumono valenza sanitaria ai sensi dell'atto d'intesa sanità-sociale con l'A.S.L. 16;
- rilevato altresì che non si ritiene di conseguenza opportuna la determinazione di quote di compartecipazione al costo del servizio;
- esaminata la bozza del Regolamento predisposta dal Direttore del C.S.S.M.;
- dato atto che il presente provvedimento compete all'Assemblea Consortile, ai sensi dell'art.32 della Legge 142/90;
- acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Direttore;
- con votazione palese e all'unanimità dei voti favorevoli;

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento del Servizio di Educativa Territoriale, che si compone di n.12 articoli e che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

IL SEGRETARIO
(D.ssa Marina PEROTTI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ugo FENOGLIO)

9) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario

motivazione _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(A.S. Marilena GIUBERGIA)

Mondovì, li _____

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario

motivazione _____

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Laura MERLINO)

Mondovì, li _____

Parere di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n.18/97:

Parere a livello consultivo, in ordine alla conformità alle leggi:

favorevole

contrario

motivazione _____

IL SEGRETARIO DEL C.S.S.M.
(D.ssa Marina PEROTTI)

Mondovì, li _____

ALLEGATO A alla delibera n.9 del 19.02.1999

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I principi fondamentali cui fanno riferimento gli interventi di educativa territoriale sono ricavati dai contenuti di una precisa ed articolata normativa sia a livello nazionale che regionale.

Si possono citare:

- Legge Regionale 13.04.1995 n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" prevede espressamente all'art. 26 l'attività di "assistenza socio-educativa territoriale" che consiste in "interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione e della corresponsabilità genitoriale o a singoli soggetti a rischio di emarginazione mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società".

- Legge Nazionale 28.08.1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che istituisce un Fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza...".

- Deliberazione Consiglio Regionale 20.02.1987 n. 392-2437 "Definizione e funzioni dell'educatore professionale".

- Legge nazionale 04.05.1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori" dove all'art. 1 cita "il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia". .

La Regione Piemonte ha emanato in data 26.04.1985 una circolare del Presidente della Regione "Ulteriori indicazioni sui principali obblighi e adempimenti delle UU.SS.SS.LL. in attuazione della legge n. 184 del 04 maggio 1983" la quale, al punto B) prevede, tra i compiti del servizio socio-assistenziale, la vigilanza sull'andamento dell'affidamento.

Al punto E) la stessa circolare inoltre recita: "E' indubbio che il sostegno sociale è basilare per la famiglia affidataria. Tale sostegno deve essere garantito dal servizio socio-assistenziale che affida il minore...".

- D.P.R. 22.09.1988 n. 447 "Approvazione del codice di procedura penale".

- D.P.R. 22.09.1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

- D.P.R. 22.09.1988 n. 449 "Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni" dove si afferma che i servizi sociali territoriali collaborano con i servizi minorili della giustizia nella conduzione di attività di sostegno e di controllo nel corso delle misure cautelari nell'esecuzione della messa alla prova e nell'applicazione delle misure di sicurezza".

- Legge Nazionale 19.07.1992 n. 216 "Primi interventi a favore di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose" dove si dispone il sostegno, tramite appositi stanziamenti finanziari ad iniziative, anche a carattere preventivo e sperimentale, volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale, la socializzazione delle persone in età minorile.

- Legge nazionale 05.02.1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" dove si dispongono interventi di prevenzione, diagnosi precoce, cura, riabilitazione, inserimenti in attività sportive e socializzanti.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa dello Statuto, l'attività socio - educativa territoriale di cui all'art. 26 della L.R. 13.04.95 n° 62 così come successivamente integrata e modificata.

ART. 2

FINALITA' DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

L'intervento di educativa territoriale si rivolge a minori e adolescenti, singoli o gruppi e rispettivi sistemi parentali che vivono situazioni di rischio/danno tali da favorire l'instaurarsi di problematiche relazionali, di emarginazione e di devianza.

Si intendono compresi nel servizio in argomento gli interventi educativi per portatori di handicap e soggetti con disagio sociale, indipendentemente dalla minore età.

Il servizio in parola si pone l'obiettivo di affrontare i problemi dei soggetti mantenendoli per quanto possibile nel loro ambiente familiare promuovendo le capacità educative della famiglia e della comunità.

Il servizio di Educativa Territoriale ha finalità:

⇒ Preventive e più precisamente:

- contribuisce al mantenimento dell'agio e dello stato di salute psico-fisica dei soggetti e della fascia di popolazione cui si riferisce;
- previene rischi e danni specifici di emarginazione, di devianza connessi a problematiche relazionali di disagio interculturale e stati di handicap;

⇒ Di sostegno psico-sociale in quanto:

- sostiene individui, famiglie e nuclei parentali in condizioni di disagio sociale, psicologico, relazionale;
- contiene o limita l'aggravamento di situazioni di difficoltà o di disabilità;
- favorisce lo sviluppo ed il recupero delle risorse e potenzialità dei soggetti e dei gruppi presi in carico in funzione del raggiungimento di più alti livelli di autonomia.

⇒ Riabilitative e di integrazione sociale in quanto mira a promuovere e sostenere il miglior adattamento dei soggetti destinatari dell'intervento.

⇒ Promozionali attraverso:

- conoscenza dei bisogni del mondo minorile;
- sensibilizzazione del territorio alle problematiche locali e promozione di risorse produttrici di agio e benessere;
- promozione, organizzazione e coordinamento di progetti mirati.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono i minori residenti nel territorio del Consorzio le cui famiglie siano impossibilitate o trovino difficoltà nell'assicurare loro un'armonica crescita psicofisica e un'adeguata socializzazione.

In particolare:

1. minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa-genitoriale;
2. minori istituzionalizzati o in affidamento per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali;
3. minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento.

4. situazioni di minori in cui sia presente a livello dei familiari disagio psichico grave o patologia psichiatrica o stati di dipendenza;
5. minori in situazioni con grave conflittualità genitoriale e contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;
6. situazioni di minori per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto interventi di sostegno e controllo delle condizioni familiari;
7. soggetti già in carico al Servizio compresi nella fascia di età 18-21 anni, che non abbiano ultimato il percorso di autonomia avviato nella minore età;
8. soggetti portatori di handicap psicofisico-sensoriale

Sono altresì destinatari del Servizio soggetti portatori di handicap psicofisico-sensoriale.

Gli interventi cosiddetti pluricomplessi, (punti 4/5/6 e portatori di handicap), ovvero le situazioni che richiedono una gestione globale da parte di diverse figure professionali specialistiche, dovranno attenersi ad alcune condizioni che ne garantiscono l'efficacia, prima fra tutte la predisposizione di un progetto congiunto tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari dell'A.S.L., secondo quanto stabilito da convenzioni o dai protocolli operativi vigenti.

Destinatarie sono inoltre le agenzie e i gruppi formali e informali delle aree territoriali del C.S.S.M., con priorità ai contesti che presentano maggiore concentrazione di fenomeni di disagio o di disadattamento e/o risorse disponibili ad attivarsi.

ART. 4

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'intervento socio educativo si esplica attraverso il lavoro con e per l'utenza e il lavoro con e per la comunità e si realizza mettendo in atto tecniche e conoscenze specifiche e professionali.

Il Lavoro con e per l'utenza (singola o a piccoli gruppi) è così strutturato:

- consulenza educativa fornita dall'Educatore Professionale nell'Equipe competente per la valutazione dell'eventuale presa in carico del singolo o del gruppo;
- sostegno al soggetto in condizione di disagio e/o disadattamento socio-ambientale volto a:
 - a) favorirne lo sviluppo personale e il rapporto positivo con i membri del nucleo familiare e del contesto socio ambientale;
 - b) mediare un percorso di integrazione positivo del soggetto con:
 - strutture scolastico-educative
 - strutture di formazione professionale
 - strutture lavorative
 - agenzie del tempo libero
- sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
- monitoraggio sul benessere psico-fisico e sociale dei minori e supporto alla famiglia a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria.

Il Lavoro con e per la Comunità comprende:

- attività di studio mirato alla conoscenza delle risorse e dei bisogni espressi dalla comunità locale;
- azioni di sensibilizzazione del territorio alle problematiche sociali;
- azione di promozione, collegamento e coordinamento con le agenzie del territorio;
- progettazione e realizzazione di progetti mirati.

Gli interventi socio-educativi si realizzano:

- presso il domicilio dell'utente;
- in luoghi esterni, istituzionali e non.

ART. 5

PERSONALE

Le prestazioni del Servizio di Educativa Territoriale vengono erogate da operatori in possesso della qualifica di Educatore Professionale ai sensi dell'art. 42 della L.R. 62/95 e di eventuali e successive integrazioni e modifiche.

ART. 6

CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

Il servizio di Educativa Territoriale può essere attivato su segnalazione:

- di un familiare o dell'interessato;
- del Servizio Socio-Assistenziale.
- di altri servizi pubblici;
- di gruppi od organizzazioni di volontariato;

ART. 7

MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione al servizio di Educativa Territoriale prevede:

- presentazione della domanda all'assistente sociale della sede territoriale competente, su apposito modulo, sottoscritto, per i minorenni, dai genitori o da chi ne fa le veci, (fatta salva la prescrizione dell'intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile o l'attivazione promozionale del servizio a tutela del disabile e/o minore);
- valutazione della richiesta da parte dell'Assistente Sociale e dall'Educatore professionale di territorio che nelle situazioni pluricomplesse, di cui all'art.2, si dovranno avvalere di altre figure specialistiche come dai protocolli operativi vigenti.

La presa in carico avviene secondo un piano di lavoro personalizzato che deve essere negoziato con il nucleo familiare. Viene assicurata dal referente del Servizio di Educativa Territoriale che ne valuta la correttezza delle procedure.

Il progetto educativo deve contenere:

- analisi del bisogno;
- obiettivi e area di intervento;
- strumenti di lavoro;
- tempi di attuazione e di verifica;
- individuazione del corresponsabile Sanitario per le situazioni pluricomplesse;

Sarà realizzato secondo un modello operativo che prevede un periodo iniziale di osservazione (fino ad un massimo di tre mesi) finalizzato alla conoscenza approfondita e alla conseguente valutazione sull'opportunità della prosecuzione della presa in carico o dell'eventuale sospensione.

ART. 8

MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE

Sono motivi di esclusione per la presa in carico individuale:

- minori con esclusive difficoltà scolastiche;
- minori ed adulti affetti da disturbi psichici.

ART. 9

GESTIONE LISTA D'ATTESA

In presenza di lista d'attesa vengono individuati i seguenti criteri di priorità:

- 1- casi segnalati dall'Autorità Giudiziaria;
- 2- situazioni di grave pregiudizio per i minori documentata dal servizio stesso;
- 3- casi di portatori di handicap psicofisico-sensoriale come da convenzione con ASL.

ART. 10

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Regolamenti dell'Ente.

ART. 11

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso la segreteria e presso le sedi territoriali del Consorzio, perchè ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, esperito positivamente il controllo da parte del competente Organo Regionale, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.